

NOVITA' IN EVIDENZA

1. Nuovo sito Studio Legale Cancrini e Partners.

È online il nuovo sito dello Studio Legale Cancrini e Partners.

Di seguito il link:

<https://www.cancriniepartners.it/>

2. Confartigianato: Italia al penultimo posto in Europa sui tempi di realizzazione dell'appalto.

Dall'analisi condotta da Confartigianato è emerso che per realizzare un appalto in Italia si impiega più di un terzo del tempo che in media occorre a livello europeo.

In particolare, in Italia si impiega una media di due anni e tre mesi (815 giorni), per completare l'iter previsto tra la pubblicità del bando di gara ed il termine dei lavori, comprensivo del pagamento dell'impresa appaltatrice. Si attesta che più della metà del tempo viene perso in passaggi burocratici.

Notevoli anche i ritardi sui pagamenti dei lavori, arrivando a circa 90 giorni di attesa rispetto alla media europea, che si assesta sui 46 giorni, e ai 30 giorni imposti dalla direttiva comunitaria.

Si rinvia al seguente link:

<https://www.italiaoggi.it/news/appalti-lumaca-in-italia-ci-supera-solo-la-grecia-2505775>

3. ANAC: ipotizzato un nuovo indicatore della corruzione.

Si segnala la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di un testo, appartenente alla Collana scientifica, che - secondo quanto specificato dalla stessa Autorità - offre un contributo sulle tematiche inerenti la legalità e il contrasto alla corruzione, con particolare riferimento alla prevenzione, all'imparzialità dei funzionari pubblici, alla trasparenza amministrativa e ai contratti pubblici.

Nella prima parte del testo, viene evidenziato il complesso ed articolato sistema di definizioni della "corruzione" da cui l'autore desume la difficile sintesi in un algoritmo; nella seconda parte, lo studio si incentra su 6 possibili indicatori in grado di quantificare la corruzione o meglio di evidenziare "valori sospetti" espressi dalle Stazioni appaltanti.

Il risultato finale è stata la costruzione di tabelle riassuntive dei valori attribuiti a ciascuna Stazione appaltante in ciascun indice, sintetizzati in una colonna dedicata al *Corruption Indicator Score* (CIS) complessivo, espresso con un punteggio capace di evidenziare le amministrazioni a maggior rischio di corruzione.

Rispetto ai tanti indicatori già presenti, quest'ultimo, il CIS, elaborato nel *Working paper* in esame, supera i rischi di soggettività insiti negli indicatori *perception based*, - ossia quelli elaborati sulle opinioni e le percezioni di un campione di intervistati - a favore di dati oggettivi ufficiali trasmessi dalle amministrazioni pubbliche italiane.

Gli "indicatori" individuati sono, a ben vedere, gli stessi sui quali l'ANCE ha sempre posto attenzione, concentrando la sua azione, proprio perché "sintomatici" di possibili opacità nel mercato.

Di seguito il *link* al documento sopra esaminato:

al sito istituzionale dell'Autorità dove trovare i documenti pubblicati:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/Collana%20scientifica%20Autorita/Collana%20scientifica%20Anac%20-%20Matteo%20Tro%20C3%83%20ACa%20WP%20n.5.pdf>

Si rimanda anche al link del sito dell'Autorità ove trovare tutti i testi pubblicati:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivita/documentazione/Pubblicazioni/CollanaScientifica>

4. Siglato un Accordo tra ANCE ed Ernst&Young sul Superbonus 110%.

Si segnala la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra ANCE ed E & Y, con il quale le imprese associate potranno usufruire di un servizio finalizzato a certificare i crediti fiscali derivanti da interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare a valere sul Superbonus 110%.

A tal proposito, sarà attivato un numero dedicato che consentirà ad E&Y di offrire supporto consulenziale dal punto di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione e sarà messa a disposizione delle imprese la documentazione standard necessaria per l'accesso al bonus.

L'accesso alla Piattaforma e l'analisi preliminare degli interventi presentati dalle imprese associate saranno gratuiti e con tempi di risposta molto stringenti, entro 48 ore dall'invio della documentazione completa da parte dell'impresa.

Si rimanda al testo integrale dell'accordo:

<https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=60224>

AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI – SOMMARIO

- TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19.09.2020, n. 806, sulla legittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione qualora le giustificazioni del concorrente in ordine ai gravi inadempimenti siano generiche o prive di fondamento giuridico/fattuale.

- Cons. Stato, Sez. V, 12.01.2021, n. 400, sulla non sanabilità della mancata predeterminazione nell'offerta delle quote di esecuzione tra imprese componenti un raggruppamento temporaneo.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19.09.2020, n. 806.

La pronuncia in esame è stata emessa dal TAR Lombardia all'esito del giudizio nel quale la parte ricorrente aveva impugnato l'annullamento della gara e l'esclusione della società all'esito della verifica da parte della Stazione Appaltante del DGUE da questa trasmesso.

In particolare, con la dichiarazione consegnata dalla ricorrente in fase di gara, la stessa aveva dichiarato di non aver commesso gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto, però, del fatto di essere stata iscritta nel Casellario tenuto dall'ANAC in ragione di una risoluzione di un contratto di appalto, nonché della circostanza che in tre diversi contratti avrebbe subito l'irrogazione di penali contrattuali nella percentuale dell'1% dell'importo contrattuale e di aver impugnato due dei relativi provvedimenti subiti in danno. Con l'impugnazione spiegata dalla ricorrente è stata denunciata, tra i diversi motivi, una violazione dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che la Stazione Appaltante avrebbe fatto discendere l'esclusione della ricorrente dalla mera esistenza delle vicende contrattuali dichiarate negli atti di gara, operando un automatismo non consentito dalla normativa di settore e dalle Linee Guida dell'ANAC.

Il Tar Lombardia ha rigettato il motivo di ricorso ribadendo come *“la giurisprudenza ha chiarito che la norma in questione, dopo la novella introdotta dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, ha dilatato il potere valutativo discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici, correlandone l'esercizio ad un concetto giuridico indeterminato; pertanto spetta alle stazioni appaltanti declinare, caso per caso, la condotta dell'operatore economico colpevole di “gravi illeciti professionali”, dovendo sempre l'Amministrazione, in caso di esclusione, motivare l'esercizio di tale discrezionalità.”*

Nel caso di specie, quindi, ha chiarito il Tribunale, che la Stazione Appaltante ha correttamente operato motivando la decisione dell'esclusione sul presupposto che le vicende contrattuali rappresentate dalla concorrente si erano verificate in tempi recenti ed avevano riguardato l'esecuzione di contratti aventi ad oggetto un servizio identico o comunque analogo a quello oggetto di gara. Oltre alla circostanza che non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che due delle risoluzioni contrattuali siano state oggetto di contestazione, poiché la normativa vigente non lo ritiene un motivo sufficiente ad escludere la ricorrenza del grave illecito professionale.

Rileva, altresì, il fatto che il TAR abbia tenuto in considerazione la circostanza che la Stazione Appaltante, a supporto del provvedimento di esclusione, ha specificato che *“le giustificazioni addotte dall'interessata nelle dichiarazioni prodotte in gara “appaiono generiche e non sorrette da alcuna documentazione probante che non sia l'affermazione apodittica che si tratti di fatti di scarsa rilevanza”.*

In sostanza, il TAR ritiene che l'esclusione del concorrente sia stata legittima e giustificata anche dal fatto che il ricorrente, anche in sede di impugnazione, si sarebbe limitato ad affermare la scarsa rilevanza degli illeciti professionali dedotti, non documentando tali valutazioni.

(Giorgia Malorni)

Cons. Stato, Sez. V, 12.01. 2021, n. 400.

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alla possibilità di correggere, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le quote di esecuzione delle imprese di un raggruppamento temporaneo indicate in sede di formulazione dell'offerta.

In particolare, nel caso in esame, la società capogruppo aveva assunto, in sede di offerta, una quota di esecuzione paritaria, dunque, non "maggioritaria" né "superiore rispetto a ciascuna delle mandanti", come invece rispettivamente previsto dagli artt. 83, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016 e 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso promosso dalla seconda classificata, rilevando che – secondo un'interpretazione comunitariamente orientata – il dettato dell'art.83 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art.92 del d.P.R. n. 207/2010 va inteso nel senso che *"la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ma (...) l'indicazione delle quote di esecuzione ben può essere effettuata dopo l'aggiudicazione, trattandosi di un vincolo di forma imposto al RTT"*, come tale, rilevante nella fase esecutiva dell'appalto.

Al contrario, il Consiglio di Stato – anche sulla base dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *"Nel caso di lavori (...) nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori (...) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti"*, – ha ritenuto che l'indicazione delle quote di esecuzione costituisca un requisito di carattere sostanziale, la cui assenza determina l'esclusione dalla gara.

In particolare, il giudice di secondo grado, richiamando i principi espressi dalla stessa Sezione V (tra cui Cons. Stato, 21 giugno 2017, n. 3029; Cons. St., 31 luglio 2019, n. 5427) e dall'Adunanza plenaria n. 26/2012, ha chiarito che *"l'impegno ad eseguire l'appalto sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, come previsto dal più volte citato art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, poiché in questo modo le imprese raggruppate (così come quelle consorziate) formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell'amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l'esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso"*.

Questo impegno non può essere modificato in corso di gara, attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, poiché in tal modo si consentirebbero eventuali aggiustamenti secondo convenienza dei requisiti di qualificazione in concreto utilizzabili da ciascuna impresa consorziate, e comunque si permetterebbe di modificare le condizioni economiche e di futura esecuzione del contratto attraverso una differente ripartizione delle relative quote.

In considerazioni di tali rilievi, il Collegio – riformando la sentenza del TAR della Lombardia, 3 agosto 2020, n. 1514 – ha accolto l'appello e, per l'effetto, il ricorso di primo grado.

(Francesca Pileggi)

Newsletter Studio Legale Cancrini e Partners

a cura di

Marta Borrello, Gregorio Calabresi, Giorgia Cancrini, Giovanni D'Alessio, Paolo Di Tosto, Jacopo Pappalardo, Giulia Passino, Benedetta Pelizzari, Francesca Pileggi, Marco Sciolli

con il coordinamento di

Massimo Nunziata e Filippo Casadei

Studio Legale Cancrini e Partners

Piazza San Bernardo n. 101

00187 ROMA

[Mappa](#)

tel. 06/88809971; fax: 06/56561640

e -mail studio@cancrinipartners.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

P.S. Salva un albero... per favore non stampare questa e-mail se non è veramente necessario